

linea
IMPRESE e PROFESSIONI

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI
AZIENDE e ARTIGIANI**



DANNI INDIRETTI



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Danni Indiretti

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010) pag. 3

1 - Glossario pag. 12

2 - Forme di Assicurazione pag. 14

3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti pag. 15

4 - Condizioni Particolari (sempre operanti) pag. 18

5 - Condizioni Particolari (valide solo se richiamate) pag. 19

6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro pag. 20

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE DANNI INDIRETTI				
Periodo di indennizzo				
- Forma Completa	3.1		3 gg. di inattività totale (art. 4)	Opzione A): 90 gg. consecutivi Opzione B): 180 gg. consecutivi
- Forma spese insopprimibili a valore intero	3.2		3 gg. di inattività totale (art. 4)	90 gg. consecutivi
- Forma spese insopprimibili a primo rischio assoluto			3 gg. di inattività totale (art. 4)	30 gg. consecutivi
- Maggiori spese	3.3		3 gg. di inattività totale (art. 4)	90 gg. consecutivi
Eventi atmosferici e/o Sociopolitici	C			80% della somma assicurata
Sovraccarico di neve	C			60% della somma assicurata
Oscillazione valori	F			fino al 20% di eccedenza della somma assicurata
Assicurazione parziale: sulla Forma Completa e sulla forma spese insopprimibili a valore intero non applicazione della regola proporzionale	8			fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Pagamento e anticipo indennizzo	10			importo minimo dell'indennizzo previsto almeno Euro 50.000,00

Nota Informativa

(Reg. ISVAP 35/2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore” ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo)

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto qui descritto indennizza l'Assicurato, secondo la Forma di Assicurazione pre-scelta, delle perdite economiche a lui imputabili collegate allo svolgimento della propria attività, causate da sinistri indennizzabili in base alla Sezione Incendio o alla Sezione Furto

In particolare il contratto garantisce i danni economici causati dalla forzata inattività dell'azienda, avendo la possibilità di scegliere fra diverse soluzioni:

Forma Completa

Prevede il pagamento di una somma pari alla differenza fra l'utile netto che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza di sinistro e quello effettivamente realizzato a seguito del sinistro stesso e le spese di carattere fisso ed insopprimibile che si è dovuto forzatamente sostenere durante l'inattività dell'azienda.

Forma Spese Insopprimibili

Copre le sole spese insopprimibili sostenute durante l'inattività dell'azienda. Non sono quindi indennizzate le spese che vengono a cessare o possono essere evitate nel periodo di inattività.

Se scelta l'Opzione a Valore Intero, tali spese sono indennizzate fino a concorrenza della specifica somma assicurata, determinata sulla base dei dati di bilancio.

Se scelta l'Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto, viene corrisposta una diaria per ogni giorno di inattività totale o parziale.

L'indennizzo viene, tuttavia, riconosciuto solo nel caso in cui fosse impossibile proseguire totalmente o parzialmente l'attività per la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio; di cui si intendono richiamati i seguenti articoli :

- Procedura per la valutazione del danno;
- Mandato dei periti
- Esagerazione dolosa del danno

Come sopra descritto è possibile scegliere fra diverse soluzioni: Forma Completa, Forma Spese Insopprimibili, Forma Maggiori Spese.

Per conoscere il dettaglio delle singole garanzie consultare gli articoli 2 e 3 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

Le Condizioni di Polizza sono integrate da una serie di Condizioni Particolari sempre operanti, cioè senza bisogno di essere esplicitamente richiamate, si rimanda per il dettaglio all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

L'Assicurato può inoltre scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle Condizioni Particolari valide solo se richiamate, le quali devono essere espressamente richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura dell'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

“Avvertenza”

Come sopra precisato alcune delle forme di assicurazione su riportate possono essere prestate a primo rischio assoluto.

La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l'assicuratore si impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.

Esempio:

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno accertato: 30.000 euro

Ammontare dell'indennizzo: 20.000 euro

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dall'articolo 6 Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Condizioni Particolari sempre operanti e valide solo se richiamate.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. .3 Sezione 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alla Tabella riassuntiva all'inizio della Sezione e all' art.4 Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

In particolare a norma del citato articolo per tutte le forme di assicurazione attivabili nella presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

Ad ogni buon conto per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Esempio:

Valore del bene (es. spese insopprimibili a valore intero): € 30.000,00

Importo del sinistro: € 20.000,00

Indennizzo: € 20.000,00

Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro, nell'applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.

Esempio:

Valore del bene (es. spese insopprimibili a valore intero) = € 60.000,00

Importo assicurato al momento del sinistro = € 30.000,00

Importo del sinistro = € 15.000,00

Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = $30.000/600.000 = 50\%$ (è stata assicurata solo la metà del valore del bene)

Indennizzo = 50% di 15.000,00 = € 7.500,00 (applicata la regola proporzionale)

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale.

Esempio:

Franchigia Temporale

A) Franchigia = 3 giorni di inattività

Ammontare del danno = 5 giorni di inattività

Periodo di inattività indennizzabile = 2 giorni (5 - 3)

Diaria a primo rischio assoluto € 250 al giorno

Indennizzo € 500 (€ 250 x 2 giorni di inattività indennizzabili)

Se il periodo di inattività è inferiore a 3 giorni non si farà luogo ad alcun indennizzo.

Per l'assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all'articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

“AVVERTENZA”

In accordo tra le parti possono essere inseriti limiti, esclusioni, massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

“Avvertenza”

Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all'articolo 1 e 2 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima .

In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'Impresa può non pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l'importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo ai sopra citati articoli per gli aspetti di dettaglio.

Esempio

Il contraente acquista, successivamente alla sottoscrizione del contratto, una nuova linea di produzione che, in caso di guasto della linea di produzione già esistente, può sopporre all'inattività temporanea della predetta linea.

Esempio

Il contraente acquista, successivamente alla sottoscrizione del contratto, un macchinario di nuova generazione dal quale devono obbligatoriamente passare tutte le materie prime oggetto di lavorazione nello stabilimento. In caso di guasto del predetto macchinario i tempi di riparazione vengono stimati in almeno 6 mesi.

6. Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

Frazionamento quadrimestrale: 4%

Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

- assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'impresa medesima.

7. Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.

8. Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 2, 11 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 8, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.

Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata

come indicato dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

Si segnala che la cessazione della garanzia Incendio determina automaticamente anche il venir meno della garanzia Danni Indiretti.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo per i casi previsti all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti.

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall'art 2.15 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.

11. Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri Liquidazione dell'indennizzo

"Avvertenza"

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'art. 6 e seguenti delle Condizioni di Assicurazione Danni Indiretti

Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione Incendio alle quali si rimanda nella presente Sezione.

13. Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02 / 409.418.01 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finan-

ziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;

- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14.Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.

Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.

In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.

In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



1 - Glossario

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione

Danni indiretti

I danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda, per effetto di un sinistro indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la Sezione Incendio.

Diaria

La misura giornaliera di indennizzo che viene corrisposta per ogni giorno di inattività totale o parziale dell'Azienda.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Franchigia temporale

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro corrispondente al numero di giorni di inattività totale previsto in polizza.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo

Spese insopprimibili

Le spese di carattere fisso e insopprimibile che l'Assicurato deve forzatamente sostenere anche durante l'inattività dell'azienda e che, per effetto di tale inattività, sono rese improduttive.

Sono quindi escluse tutte le spese che vengono a cessare o che comunque possono essere evitate durante l'inattività, nonché la quota parte di quelle che in detto periodo sono suscettibili di riduzione o che, pur seguitando a sussistere, non sono improduttive.

Maggiori spese

Le spese straordinarie necessariamente e non inconsideratamente sostenute per il proseguimento dell'attività a seguito di sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio.

Utile netto

L'utile di un anno di esercizio al netto di qualsiasi imposta o tassa, con l'esclusione di tutti i redditi che continuano a prodursi anche in caso di interruzione di attività dell'azienda.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

Si intende inoltre richiamato il Glossario della Sezione Incendio

2 - Forme di Assicurazione

L'*Impresa* indennizza l'*Assicurato*, secondo la *Forma di Assicurazione* prescelta, delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio, totale o parziale, causati all'attività dichiarata da un *sinistro* indennizzabile in base alla Sezione Incendio, salve le eccezioni di cui al seguente art. 6 - "Esclusioni".

1) Forma completa

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare per i *danni indiretti*, la perdita risultante da:

- la differenza tra l'*utile netto* che sarebbe stato ragionevolmente conseguito in assenza del *sinistro* e l'*utile netto* realizzato a seguito del *sinistro* stesso;
- le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

Qualora sia prescelta questa forma di assicurazione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.

2) Forma spese insopprimibili

A) Opzione a Valore Intero

L'*Impresa* indennizza, fino alla concorrenza della specifica somma assicurata, le *spese insopprimibili* sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

Qualora prescelta questa opzione è obbligatoria la compilazione dell'apposito Prospetto per la determinazione della somma assicurata.

B) Opzione Diaria a Primo Rischio Assoluto

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della *diaria* indicata in polizza, le *spese insopprimibili*, sostenute per ciascun giorno di inattività parziale o totale dell'Azienda.

L'*Impresa* si obbliga a indennizzare l'intera *diaria* fino al termine del periodo di indennizzo.

Agli effetti di questa opzione non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

3) Forma maggiori spese

L'*Impresa* indennizza fino alla concorrenza della specifica somma assicurata la differenza tra le spese effettivamente sostenute a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio, che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, e le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*.

Agli effetti di questa forma di garanzia non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione Parziale).

3 - Condizioni Sezione Danni Indiretti

1 - Valutazione del rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del *Contraente* o dell'*Assicurato*, rese ai fini sia della presente sezione, sia della Sezione Incendio in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l'*Impresa* ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

2 - Ispezione delle cose assicurate

L'*Impresa* ha sempre il diritto di far procedere alla visita delle cose descritte nella Sezione Incendio e il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3 - Periodo di indennizzo

3.1 Forma completa

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di:

- opzione A) 90 giorni consecutivi
- opzione B) 180 giorni consecutivi

successivi al *sinistro*.

3.2 Forma spese insopprimibili

A) Valore intero

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

B) Diaria a primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 30 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

3.3 Forma maggiori spese

L'assicurazione è prestata per il numero massimo di 90 giorni consecutivi successivi al *sinistro*.

4 - Franchigia temporale

Per tutte le forme di assicurazione attivabili nella presente Sezione, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo corrispondente a 3 giorni di inattività totale.

5 - Ripresa dell'attività

L'indennizzo sarà corrisposto anche se l'attività sarà riattivata mediante procedimenti ed impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *sinistro*, purchè equivalenti.

6 - Esclusioni

È escluso l'indennizzo dei danni di inattività dipendenti, direttamente o indirettamente, da eventi non garantiti o esclusi dalla Sezione Incendio.

Sono comunque esclusi i danni:

- a) conseguenti ad un *sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della Sezione Incendio, causato da:
- atti di guerra, insurrezione, serrate, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ha alcun rapporto con tali eventi;
 - da terremoto, eruzione vulcanica, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane;
 - da fenomeno elettrico;
- b) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati guerra;
 - dolo o colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, degli Amministratori e dei Soci a responsabilità illimitata;
- c) conseguenti a distruzione, danneggiamento o perdita di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- d) verificatisi nel giorno del *sinistro* e fino alle ore 24 del terzo giorno successivo (franchigia temporale).

Non sono considerati giorni di interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'Azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il *sinistro* non si fosse verificato.

Inattività dell'azienda

L'assicurazione è sospesa in caso di inattività dell'Azienda per cause diverse dagli eventi indennizzabili e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto od in parte ripresa. Quando l'inattività dell'Azienda sia parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

La presente assicurazione cessa in caso di:

- fallimento o ammissione dell'*Assicurato* alla procedura di amministrazione controllata;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda;
- cessione o vendita dell'Azienda stessa.

In tutti i casi il premio dell'annualità in corso rimane comunque acquisito per intero dall'*Impresa*.

Cessazione dell'attività dopo il *sinistro*

L'*Impresa* non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo:

- a) qualora l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il *sinistro*;
- b) per quelle attività parziali che l'Azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre equivalenti.

4 - Condizioni particolari (sempre operanti)

A - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

L'Assicurato dichiara di avere la titolarità e la pienezza dei poteri operativi dell'Azienda oggetto della presente assicurazione, il cui premio è stabilito in base alle dichiarazioni rese dallo stesso *Contraente/Assicurato* sulle caratteristiche dell'Azienda ed alla descrizione del rischio risultanti dalla Sezione Incendio.

B - Correlazione con assicurazione danni diretti

La presente assicurazione forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione Incendio. L'eventuale decadenza di quest'ultima determina l'automatica cessazione della presente assicurazione.

C - Limiti di indennizzo

Per le perdite conseguenti agli eventi di seguito indicati, che abbiano dato origine ad un *sinistro* indennizzabile a termine della Sezione Incendio di riferimento, resta convenuto che in nessun caso l'*Impresa* sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione pattuito, somma maggiore del:

- 80% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Eventi atmosferici" e/o a "Eventi sociopolitici";
- 60% della somma assicurata per i *danni indiretti* conseguenti a "Sovraccarico di neve".

D - Franchigia sull'assicurazione danni diretti

Se dall'assicurazione prestata con la Sezione Incendio di riferimento, un danno risultasse non indennizzabile esclusivamente a causa di una franchigia, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione *danni indiretti* che subordina l'indennizzabilità dei *danni indiretti* alla indennizzabilità del danno diretto a termini della Sezione Incendio.

E - Estensione alle garanzie Furto e Rapina

Qualora attivata la Sezione Furto, relativamente alle sole "Forma spese insopprimibili" e "Forma maggiori spese" l'assicurazione si intende operante anche per i danni derivanti dalla forzata inattività parziale o totale dell'azienda occorsi per effetto di un *sinistro* furto o rapina indennizzabile a termini delle garanzie attivate per la suddetta Sezione Furto.

5 - Condizioni particolari (valide solo se richiamate)

F - Oscillazione valori

Nella **Forma Completa** e nella **Forma spese insopprimibili - Opzione Valore intero**, le somme assicurate vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine delle annualità assicurativa per le somme che risultassero in aumento od in diminuzione.

L'*Impresa* si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate, un ulteriore importo pari al **20%** del capitale assicurato stesso. Pertanto, in caso di *sinistro*, si darà luogo all'applicazione della proporzionale in relazione alla eventuale eccedenza del predetto **20%**.

Il premio annuale pagato per la presente assicurazione è pertanto versato solamente come acconto e l'*Assicurato* si impegna a denunciare all'*Impresa* entro 60 gg., dopo il termine di ogni annualità assicurativa, l'ammontare effettivo da ritenersi garantito durante il periodo di assicurazione decorso.

Nel caso si verificassero modifiche dei capitali indicati in via preventiva (sia in eccesso che in diminuzione) le Parti si impegnano, nell'ambito dell'exkursus del 20% della somma assicurata, a pagare od a rimborsare le eccedenze di premio risultanti dal calcolo del premio effettivo. Le eccedenze alla somma assicurata (in più o in meno) al 20% sopra indicato saranno considerate nulle al fine del calcolo di cui sopra.

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non ottemperi alla disposizione di cui al terzo comma (obbligo di comunicare l'aumento verificatosi), la presente condizione speciale decade a far tempo dalle ore 24 del quindicesimo giorno anzidetto, fermo il diritto dell'*Impresa* all'incasso della somma risultante dall'appendice di regolazione premio emessa considerando interamente applicata la maggiorazione del 20% alle somme assicurate.

La presente Condizione Particolare annulla la deroga alla Regola proporzionale, riportata all'ultimo capoverso dell'art. 8 - "Regola Proporzionale".

G - Merci in refrigerazione

Ad integrazione di quanto indicato in premessa alla presente Sezione, **e salve le eccezioni di cui all'art. 6 - "Esclusioni"**, l'*Impresa*, indennizza l'*Assicurato* delle perdite che possano derivargli da interruzione o intralcio causati all'attività dichiarata da un *sinistro* che abbia colpito le *merci* per un danno indennizzabile in base alla Sezione Merci in refrigerazione.

L'indennizzo verrà effettuato in base alla **Forma di assicurazione** prescelta.

6 - Condizioni che regolano il caso di sinistro

Per la presente Sezione si intendono richiamati i seguenti articoli della Sezione Incendio:

art. 9 - “Procedura per la valutazione del danno”

art. 10 - “Mandato dei periti”

art. 17 - “Esagerazione dolosa del danno”

7 - Determinazione del danno

La stima dei *danni indiretti* viene effettuata, secondo la forma di assicurazione prescelta.

1) Forma Completa

Si determina:

- a) l'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale o parziale, nell'ambito del periodo di indennizzo;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare dell'*utile netto* effettivamente conseguito più le *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

2) Forma spese insopprimibili

A) Opzione a valore intero

Si determina:

- a) l'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* di ciascuno dei dodici mesi precedenti quello del *sinistro*, in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore;
- b) la durata e l'entità dell'interruzione di attività, totale e/o parziale, nell'ambito del *periodo di indennizzo*;
- c) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, gli importi di cui alla lettera a) nel periodo di cui alla lettera b), se il *sinistro* non fosse avvenuto;
- d) l'ammontare del danno, calcolando la differenza tra quanto risultato dalle valutazioni di cui alle lettere a) e c), e l'ammontare delle *spese insopprimibili* nel periodo di tempo di cui alla lettera b).

B) Opzione diaria a primo rischio assoluto

Si determina:

- a) l'importo delle *spese insopprimibili*, sostenute nell'ambito del *periodo di indennizzo*, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti necessari e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda, nell'ambito del *periodo di indennizzo*.

3) Forma maggiori spese

Si determina:

- a) l'importo delle *maggiori spese* effettivamente sostenute nell'ambito del periodo di indennizzo, a seguito di *sinistro* indennizzabile alla Sezione Incendio;
- b) le spese normalmente necessarie alla prosecuzione dell'attività, che sarebbero state sostenute dall'*Assicurato* anche in assenza di tale *sinistro*;
- c) l'ammontare del danno calcolando la differenza tra quanto indicato alla lettera a), e quanto indicato alla lettera b), **entro i limiti della somma assicurata**.

8 - Regola proporzionale

Se la somma assicurata è inferiore:

1. all'ammontare effettivo dell'*utile netto* e delle *spese insopprimibili* (Forma Completa)
2. all'ammontare effettivo delle *spese insopprimibili* (Forma spese insopprimibili - Opzione a valore intero)

relativo al periodo di assicurazione precedente a quello del *sinistro* in base alle registrazioni contabili e ad ogni altro elemento che concorra a determinare detto valore, l'indennizzo determinato a termini di polizza verrà ridotto in proporzione al rapporto esistente fra la somma assicurata e gli importi di cui ai suddetti punti 1. e 2. Qualora, comunque, tale rapporto sia pari o superiore all'85%, l'*Impresa* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale.

9 - Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività dichiarata e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'*Impresa* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del C.C.;

l'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- c) fornire a sue spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo o entro quel termine posteriore che l'*Impresa* potrà consentire, uno stato particolareggiato delle perdite subite per *danni indiretti*;
- d) tenere a disposizione, tanto dell'*Impresa* quanto dei Periti, i suoi registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, nonché fornire a sue spese all'*Impresa* stessa tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dall'*Impresa* e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

10 - Pagamento e anticipo indennizzo

L'indennizzo concordato dei danni è pagabile nel termine di tre settimane dal giorno in cui l'Azienda abbia ripreso integralmente la propria attività.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantaprocento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.

L'obbligazione dell'*Impresa* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro* semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'anticipo potrà essere rilasciato a condizione che l'Assicurato abbia predisposto ed già avviato la ripresa (anche parziale) dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

11 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza, salvo quanto previsto dalla garanzia "Oscillazione Valori" se richiamata ed operante.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014 -
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008